

Comune di Canale (Cuneo)

Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 17/08/2010 di modifica all'art. 14 del Regolamento Edilizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

1) di procedere ad una modifica dell'art. 14 del regolamento edilizio nel testo che di seguito si riporta:

Vecchio testo – art. 14

2. L'altezza della costruzione, misurata in (m), è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

3. Sono escluse dal calcolo dell'altezza massima le costruzioni speciali quali serbatoi d'acqua, silos, antenne, tralicci, ciminiere, canne fumarie, ecc. purché siano contenute nei limiti strettamente indispensabili e comunque di norma non superiori a m. 12.

Nuovo testo a seguito della modifica di cui al primo capoverso

– art. 14

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri (m), è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

2. Sono escluse dal calcolo dell'altezza massima le costruzioni speciali quali serbatoi d'acqua, silos, antenne, tralicci, ciminiere, canne fumarie, ecc. purchè siano contenute nei limiti strettamente indispensabili e comunque di norma non superiori a m. 12

3. Per la sola area del Piano per Insediamenti Produttivi P 2.1 del P.R.G.C. gli impianti tecnologici, tra cui ciminiere, canne fumarie e strutture similari, anche se realizzati in appositi capannoni, ma legati al processo di lavorazione dell'attività insediata, possono avere uno sviluppo in altezza anche pari a metri lineari 20.